



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 4 del 4 febbraio 2002

Sommario

- **Rappresentatività dei sindacati per l'anno 2002: il Siulp a quota 31.301**
- **Polizia, una commissione per la carriera dei dirigenti (D.M. Interno 5/2002)**
- **Rimborso spese cure termali a favore del personale della Polizia di Stato**
- **Non si possono forzare i blocchi durante i cortei (Cassazione 37408/2001)**
- **Non si può invocare la privacy per le indagini di polizia**
- **Giudici o poliziotti anche se con parenti condannati**
- **Convenzione Siulp - EuroCQ**

**Rappresentatività
dei sindacati per
l'anno 2002: il
Siulp a quota 31.301**

E' ufficiale: il Siulp ha raggiunto la quota di 31.301, secondo i dati comunicati dal Ministero e aggiornati al 31 dicembre 2001.

Un traguardo importante, che conferma, al di là degli

Numero 4 del 4 febbraio 2002

artifici posti in essere di recente in materia sindacale, la validità del modello Siulp, e l'intenzione dei poliziotti di riconoscersi in un sindacato che ispira la sua azione alla concretezza, alla trasparenza, alla equidistanza dalle formazioni partitiche, ai veri valori confederali.

Un risultato ancora più prestigioso, se si tiene conto che l'Amministrazione ha conteggiato una sola volta la persona fisica che si sia iscritta più volte alla stessa organizzazione sindacale, ovvero che sia risultata iscritta a organizzazioni diverse ma facenti parte della medesima federazione.

Un risultato che rende quindi giustizia rispetto ad alcune pretese di rappresentatività avanzate da alcune OO.SS. che, con espedienti vari, risultavano un po' troppo "gonfiate" rispetto al dato oggettivo.

Con circolare indirizzata alle strutture abbiamo richiesto comunque un riscontro rispetto ai dati comunicati dal Ministero: molte segreterie provinciali hanno difatti dichiarato di avere addirittura più iscritti di quelli attribuiti dal Dipartimento.

Si ha motivo concreto per essere più che soddisfatti del lavoro svolto da tutti i quadri del Siulp, e riconosciuto dalla categoria.

Polizia, una commissione per la carriera dei dirigenti (D.M. Interno 5/2002)

██████████
Sarà una commissione permanente a fissare i criteri di valutazione e stilare le graduatorie per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

La commissione sarà convocata, sulla base del programma di lavoro, dal Presidente o, in sua sostituzione, dal vicedirettore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. I criteri di valutazione saranno individuati ogni tre anni. Al termine degli scrutini, la proposta di graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione che dovrà motivare eventuali decisioni differenti dalla proposta della commissione.

Si riporta, di seguito, un estratto del Decreto 15 gennaio 2002, n.5. "Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera

del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato”

Art. 1 - Istituzione della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato.

E' istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di seguito denominata "Commissione".

Art. 2 - Compiti della Commissione

1. Per gli scrutini di promozione del personale della Polizia di Stato, indicato dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Commissione propone al consiglio di amministrazione i criteri di valutazione e la graduatoria di merito dei funzionari ammessi a valutazione.

2. Ai fini indicati al comma 1, la Commissione si avvale del supporto amministrativo della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 4 - Formazione dei criteri di valutazione e proposta al consiglio di amministrazione

1. La Commissione predispone ogni triennio, secondo le esigenze dei singoli ruoli del personale della Polizia di Stato, i criteri di valutazione per gli scrutini, a norma dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

2. Nell'individuazione dei criteri, la Commissione tiene conto delle categorie dei titoli ammessi a valutazione, dell'arco temporale di riferimento e dei relativi coefficienti numerici. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

3. La Commissione definisce parametri idonei a consentire una valutazione responsabile delle qualità professionali dei funzionari,

Numero 4 del 4 febbraio 2002

soprattutto in vista dell'attribuzione della qualifica superiore e a garantire la necessaria obiettività nel giudizio complessivo della personalità del candidato da ammettere allo scrutinio.

4. I criteri di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dall'articolo 62, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 7 - Valutazione comparativa

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 6, comma 3, la Commissione predispone un quaderno di scrutinio nel quale vengono trascritti i nominativi dei funzionari valutati, i punteggi loro attribuiti per ciascuna categoria di titoli e quelli complessivi.

2. Sulla base dei punteggi complessivi, la Commissione effettua, anche mediante ausilio di strumenti informatici, la comparazione fra gli scrutinati e forma, quindi, la graduatoria di merito da proporre al consiglio di amministrazione. Nell'ambito della graduatoria a purità di punteggio prevale la precedenza in ruolo.

3. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito, allegando gli atti sulla cui base la stessa è stata formata. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria, motivando le decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla Commissione.

Art. 8 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e, comunque, non oltre le promozioni da conferire entro il 2002, i lavori della Commissione per la progressione in carriera prescindono dall'applicazione dei termini di cui all'articolo 5.

Rimborso spese cure termali a favore del personale della Polizia di Stato

Si riporta di seguito la nota del Dipartimento n. 557/RS/01/14/4225 del 25 gennaio 2002, relativa all'oggetto.
" Si fa riferimento a precorsa corrispondenza ed in particolare ai dubbi interpretativi ed applicativi della circolare 333.G/3.93 del 26 gennaio 2001 relativa al capitolo 2593 "rimborso spese cure termali a favore del personale della Polizia di Stato".

Sentiti il servizio ordinamento e contenzioso e il servizio

TEP e spese varie, si comunica quanto segue.

- 1) il soggiorno può essere effettuato anche presso strutture diverse dall'albergo purché lo stesso venga documentato da fatture o ricevute fiscali. Del resto già in precedenza il Servizio Ordinamento e Contenzioso ha avuto modo di chiarire che il termine albergatore contenuto nella circolare n. 333.A/9808.B.Bis.1.1 del 18.3.1985 deve essere riferito non solo ad una particolare categoria di operatori, bensì a tutti quelli che praticano l'affitto per mercede, anche in relazione al fatto che la citata circolare, nella parte in cui disciplina le modalità del "rimborso delle spese" di soggiorno, non contiene alcuna preclusione in ordine alla tipologia della struttura presso la quale il dipendente può alloggiare durante l'effettuazione delle cure termali. Ciò, peraltro, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. citato, il personale ammesso alle cure termali, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, deve presentare le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente quietanzate.
- 2) Le eventuali "autodichiarazioni" rese dagli interessati circa l'avvenuto soggiorno, non documentato da fatture e/o ricevute fiscali, non possono essere accettate, in quanto non hanno alcun valore ai fini fiscali. Del resto, in base alla vigente normativa (Legge n. 127 del 15 maggio 1997, integrata dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403), quelle dichiarazioni non rientrano tra i casi per i quali può essere accettata l'autocertificazione da parte dell'interessato.

In merito alle disposizioni che subordinano il rimborso del pasto alla circostanza che il dipendente soggiorni nella località dove ha effettuato le cure sono in corso ulteriori approfondimenti e pertanto si fa riserva di ulteriori notizie."

Non si possono forzare i blocchi durante i cortei

Linea dura della Cassazione contro i manifestanti che partecipano a cortei pubblici con intenti non pacifici: tentare di forzare il blocco predisposto dalle forze dell'ordine durante una manifestazione può costare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

Numero 4 del 4 febbraio 2002

La Sesta Sezione Penale ha infatti confermato le condanne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale inflitte dalla Corte di Appello di Napoli a tre manifestanti che, durante un corteo svoltosi a Napoli nel 1996, si erano opposti ad agenti di polizia che tentavano di impedire ai partecipanti alla manifestazione di raggiungere Piazza Trento e Trieste. Ad incastrare i tre manifestanti erano state le riprese filmate e la testimonianza di un agente della Digos che era intervenuto a sedare il corteo ed aveva visto uno dei tre imputati con un bastone in mano. Invano la difesa degli imputati aveva sostenuto che i propri assistiti non avevano intenzioni violente e che i documenti filmati e fotografici non mostravano tutte le immagini relative agli incidenti.

La Suprema Corte ha invece considerato sufficienti le deposizioni dei poliziotti che avevano notato uno degli imputati armato di bastone, ritenendo logiche le motivazioni della sentenza di appello in base alle quali i tre imputati erano stati condannati per aver tentato di forzare il blocco predisposto dalle forze dell'ordine durante il corteo. (Cassazione 37408/2001)

Non si può invocare la privacy per le indagini di polizia

Non si può far ricorso al Garante della privacy contro le indagini di polizia: rispetto ai dati personali utilizzati per l'applicazione di misure di prevenzione, l'interessato gode di una serie di diritti e strumenti di tutela (diritto di accesso, facoltà di presentare una segnalazione o un reclamo al Garante) ma, in base all'attuale legislazione, non può presentare ricorso per chiedere che il trattamento sia rivisto.

Lo ha stabilito il Garante – come informa la newsletter del 19 gennaio 2001 - che, intervenendo per la prima volta sulla materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto dalla questura della sua città un avviso a mutare la propria condotta, pena l'adozione di una delle misure di prevenzione previste (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno in comuni diversi da quello di residenza, obbligo di soggiorno nel comune di residenza).

Ritenendo inesatte le informazioni poste a fondamento del provvedimento di avviso, l'interessato aveva chiesto di accedere agli atti del procedimento.

Asserendo di non aver ricevuto risposta, l'interessato aveva quindi sollecitato (ma non con ricorso) l'intervento del Garante e, sostenendo che il trattamento dei dati personali utilizzati per l'avviso violava la legge sulla privacy, aveva chiesto, in via d'urgenza, all'Autorità di far cessare il comportamento illegittimo della questura.

Il Garante ha dichiarato inammissibile il ricorso spiegando che il trattamento di dati in questione riguarda infatti una specifica funzione istituzionale svolta dalle questure e rientra fra quelli posti in essere da soggetti pubblici per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

A tale categoria di trattamenti, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica, si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge sulla privacy, tra le quali non rientrano né quelle riguardanti il diritto di accesso ai dati né quelle che consentono di presentare ricorso al Garante. (Gar. Privacy 19/1/2001)

Giudici o poliziotti anche se con parenti condannati

Si potrà diventare magistrato o poliziotto anche se un parente stretto è stato condannato per gravi reati.

Ha trovato così più estesa applicazione, in una basilare pronuncia della Corte Costituzionale, il principio in virtù del quale l'accesso ai pubblici uffici non può essere limitato da presunzioni legislative che "irragionevolmente" addebitino all'interessato "valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa".

La questione, sollevata dal TAR del Lazio, riguardava la legittimità dell'art. 26 della legge n. 53 del 1 febbraio 1989 ("Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato"), ove si richiedeva, per l'accesso generico ai ruoli delle forze di polizia, il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione al concorso della magistratura ordinaria (art.124 del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941).

Numero 4 del 4 febbraio 2002

Tale rinvio, in virtù delle modifiche apportate dal D.lgs. 17 novembre 1997, n.398 (art. 6), provocherebbe l'esclusione di quei candidati "i cui parenti, in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo grado, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale".

In definitiva, la norma impugnata farebbe ricadere l'effetto di condotte criminose su persone diverse dal responsabile di quelle stesse condotte.

Nello specifico, vieterebbe l'accesso a pubblici uffici di persone che nella vita associata e anche familiare potrebbero dimostrarsi assolutamente irreprensibili, e solo perché imparentate con persone colpevoli di particolari reati.

La Consulta ha accolto le obiezioni del magistrato rimettente, sotto il profilo che mette in evidenza il carattere "irragionevole", perché arbitrario e discriminatorio, della disposizione contenuta nella legge 53/1989.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 26, tuttavia, coinvolge anche l'art. 124 del R.D. n.12 del 30 gennaio 1941, cosicché, da oggi, anche nel concorso per la magistratura ordinaria, non varranno più preclusioni all'ammissione misurate sulla base di condanne riportate dai parenti del candidato.

(Corte Costituzionale 391/2000)

**Convenzione
Siulp – EuroCQ**

Trasmettiamo in allegato il prospetto riepilogativo delle convenienti condizioni riservate agli iscritti Siulp da EuroCQ, esclusivista Ktesios S.p.A. per le cessioni del quinto dello stipendio e per i prestiti con delega di pagamento per le Forze di Polizia.

Tutti i Segretari Siulp sono pregati di dare la massima diffusione al prospetto e di affiggerlo in bacheca.



I finanziamenti facili, rapidi ed economici

UNICA Agenzia di settore per la POLIZIA DI STATO

FINANZIAMENTO 1

Cessione del Quinto

alcuni esempi

NETTO RICAIVO	in 60 mesi	in 120 mesi
€. 5.164,00 - Lit. 10.000.000	€. 109,00 - Lit. 212.000	€. 66,00 - Lit. 127.000
€. 7.747,00 - Lit. 15.000.000	€. 164,00 - Lit. 318.000	€. 98,00 - Lit. 189.000
€. 10.329,00 - Lit. 20.000.000	€. 210,00 - Lit. 424.000	€. 131,00 - Lit. 254.000
€. 12.911,00 - Lit. 25.000.000	€. 274,00 - Lit. 530.000	€. 165,00 - Lit. 320.000
€. 15.494,00 - Lit. 30.000.000	€. 320,00 - Lit. 619.000	€. 199,00 - Lit. 385.000
€. 18.076,00 - Lit. 35.000.000	€. 371,00 - Lit. 718.000	€. 231,00 - Lit. 448.000
€. 20.658,00 - Lit. 40.000.000	€. 426,00 - Lit. 825.000	€. 260,00 - Lit. 504.000
€. 23.244,00 - Lit. 45.000.000	€. 484,00 - Lit. 938.000	€. 294,00 - Lit. 569.000
€. 25.823,00 - Lit. 50.000.000	€. 509,00 - Lit. 985.000	€. 323,00 - Lit. 625.000

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo ott./dic. 2001)
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP.

FINANZIAMENTO 2

Prestito con Delega

alcuni esempi

NETTO	in 60 mesi	in 120 mesi
€. 4.648,00 - Lit. 9.000.000	€. 106,00 - Lit. 205.000	€. 68,00 - Lit. 131.000
€. 6.197,00 - Lit. 12.000.000	€. 139,00 - Lit. 270.000	€. 89,00 - Lit. 172.000
€. 9.296,00 - Lit. 18.000.000	€. 206,00 - Lit. 399.000	€. 132,00 - Lit. 255.000
€. 11.362,00 - Lit. 22.000.000	€. 252,00 - Lit. 488.000	€. 160,00 - Lit. 310.000
€. 12.395,00 - Lit. 24.000.000	€. 274,00 - Lit. 530.000	€. 175,00 - Lit. 338.000
€. 13.944,00 - Lit. 27.000.000	€. 309,00 - Lit. 598.000	€. 196,00 - Lit. 380.000
€. 16.527,00 - Lit. 32.000.000	€. 364,00 - Lit. 705.000	€. 231,00 - Lit. 448.000
€. 19.109,00 - Lit. 37.000.000	€. 421,00 - Lit. 815.000	€. 268,00 - Lit. 518.000
€. 21.175,00 - Lit. 41.000.000	€. 426,00 - Lit. 895.000	€. 295,00 - Lit. 572.000

Direzione generale di Roma
Lungotevere di Pietra Papa, 21
00146 Roma

CALL CENTER FINANZIAMENTI
06.55 38 11 11

VERDE
800 75 44 45

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative.
TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 13,900%
e comunque non supera il TAEG previsto per legge.
I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre ott./dic.2001)
FOGLI ANALITICI ESPOSTI IN AGENZIA
Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto
con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

STULP

www.euroccq.it